



26.10.2016

---

## **Revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)**

Protezione extraprocessuale dei testimoni,  
soppressione della pubblicazione di fatti di stato civile,  
vigilanza, conclusione del rilevamento sistematico

### **Rapporto esplicativo**

---

# Indice

<b>1</b>	<b>Prefazione</b>	<b>4</b>
1.1	Protezione extraprocessuale dei testimoni	4
1.2	Soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile	4
1.3	Vigilanza	5
1.4	Conclusione del rilevamento sistematico	5
1.5	Altre modifiche	6
<b>2.</b>	<b>Ordinanza sullo stato civile (OSC)</b>	<b>7</b>
	Art. 2 cpv. 2 lett. c OSC Uffici dello stato civile speciali	7
	Art. 6a cpv. 3 OSC Registri dello stato civile	7
	Art. 15 cpv. 1 secondo periodo	8
	Art. 15b Identità supplementari nel registro dello stato civile	8
	Art. 34 lett. b e b <sup>bis</sup> OSC Nascita	9
	Art. 35 cpv. 6 OSC Autorità competente, forma e termine per la notificazione	10
	Art. 47 cpv. 2 lett. f OSC Forma della divulgazione	10
	Art. 49 cpv. 1 lett. a e b OSC All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno	10
	Art. 52a OSC (nuovo) All'Ufficio federale di polizia	10
	Art. 57 OSC (abrogato) Pubblicazione di fatti di stato civile	11
	Capitolo 10: Sorveglianza e competenza delle autorità federali (nuovo)	11
	Art. 84 cpv. 1 e 3 OSC Autorità	11
	Art. 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3 (abrogato) OSC Ispezione e rapporto	12
	Art. 86 cpv. 2 OSC Intervento d'ufficio	12
	Art. 90 cpv. 1 e 2 OSC Rimedi giuridici	12
	Art. 92a cpv. 1 <sup>bis</sup> OSC Accesso ai registri dello stato civile cartacei e art. 92b cpv. 1 <sup>bis</sup> OSC Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei	12
	Art. 92c cpv. 1 e 1 <sup>bis</sup> OSC Salvaguardia dei registri cartacei	12
	Art. 93 cpv. 1 OSC Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile	13
	Art. 96 cpv. 1 e 2 OSC Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale	13
	Art. 98 cpv. 7 OSC Annotazioni a margine e radiazioni	13

<b>3. Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) .....</b>	<b>14</b>
Art.13 cpv.1 lett. c OESC: Condono o riduzione di emolumenti e disborsi.....	14
Allegato 1 OESC : Prestazioni degli uffici dello stato civile.....	14
Allegato 2 OESC: Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile .....	14

## 1 Prefazione

Il progetto mira in primo luogo ad adeguare l'ordinanza sullo stato civile (OSC<sup>1</sup>) alla legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e alla relativa ordinanza (LPTes e OPTes); in secondo luogo vuole eliminare la possibilità per i Cantoni di pubblicare i fatti di stato civile (nascite, morti, matrimoni e unioni domestiche registrate); infine intende adeguare le disposizioni dell'OSC in materia di vigilanza federale e disciplinare le conseguenze del rilevamento sistematico. A ciò si aggiungono modifiche puntuali dell'OSC e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC<sup>2</sup>) resesi necessarie dopo l'ultima revisione.

### 1.1 Protezione extraprocessuale dei testimoni

La legge federale del 23 dicembre 2011<sup>3</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes) e l'ordinanza del 7 novembre 2012<sup>4</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LPTes, il Servizio di protezione dei testimoni, integrato nell'Ufficio federale di polizia (fedpol), può esigere da servizi pubblici e da privati che creino o alterino atti o altri documenti inserendovi i dati da esso comunicati, per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere. In modo analogo, secondo l'articolo 19 capoverso 4 LPTes, può essere creata un'identità provvisoria per i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Tra i documenti necessari vi sono in particolare gli atti di stato civile. A tal fine, una persona deve dapprima essere rilevata nel registro dello stato civile (banca dati centrale elettronica Infostar).

Le condizioni per il rilevamento di un'identità supplementare nel registro dello stato civile e la collaborazione tra il servizio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) competente per Infostar (Settore Infostar; SIS) e fedpol devono essere disciplinati nell'OSC.

In concomitanza con l'elaborazione di questi nuovi processi di collaborazione tra fedpol e l'UFG per la protezione extraprocessuale dei testimoni, il Consiglio federale ha voluto prevedere procedure analoghe per le inchieste segrete nel quadro della procedura penale comune e militare e per le identità fittizie attribuite agli operatori della sicurezza interna e del servizio informazioni civile.

Almeno per ora il servizio dell'UFG competente per Infostar non otterrà risorse supplementari per svolgere questo nuovo compito (fase d'avvio). Se necessario, la situazione sarà riesaminata a tempo debito.

Articoli: art. 15 cpv. 1 e art. 15b OSC.

### 1.2 Soppressione della pubblicazione dei fatti di stato civile

La possibilità per i Cantoni di prevedere la pubblicazione dei fatti di stato civile (nascite, decessi, matrimoni e unioni domestiche registrate) è soppressa poiché non soddisfa più un interesse pubblico preponderante. Tale pubblicazione pone peraltro numerosi problemi legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e alle regole della protezione dei dati. Tale revisione concerne soltanto la pubblicazione sistematica effettuata dagli uffici dello stato civile. La facoltà dei parenti di pubblicare dei fatti di stato civile, per esempio mediante un necrologio, rimane immutata.

---

<sup>1</sup> RS 211.112.2

<sup>2</sup> RS 172.042.110

<sup>3</sup> RS 312.2

<sup>4</sup> RS 312.21

Articolo: art. 57 OSC.

### 1.3 Vigilanza

Per motivi storici, l'alta vigilanza della Confederazione (art. 45 cpv. 3 CC) in materia di stato civile è attribuita innanzitutto al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) (art. 84 cpv. 1 OSC). Molte competenze sono tuttavia delegate all'UFSC (art. 5 cpv. 3, art. 6, art. 29 cpv. 2, art. 82 cpv. 3, art. 83, art. 84 cpv. 3 e 4, art. 92, art. 93 cpv. 2 OSC) o esercitate dai Cantoni d'intesa con l'USC (art. 1 cpv. 3, art. 2 cpv. 4, art. 84 cpv. 2 OSC).

L'attribuzione di tali compiti all'UFSC è in particolare disciplinata dall'ordinanza sull'organizzazione del DFGP che accorda uno statuto speciale ai registri dello stato civile e agli altri registri pubblici tenuti dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) e consente loro di dotarsi di un'organizzazione propria (art. 8 Org-DFGP<sup>5</sup>).

I compiti di alta vigilanza sono prevalentemente esercitati dall'UFSC, di conseguenza è giustificato sostituire «DFGP» con «UFSC» agli articoli 84 capoverso 1, 85 capoverso 2 e 96 capoverso 2 OSC, come già è stato il caso per l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) (cfr. art. 956 CC e 6 ORF<sup>6</sup>).

L'articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (LOGA)<sup>7</sup> consente infatti al Consiglio federale di attribuire poteri decisionali alle singole unità amministrative, che si tratti di dipartimenti, gruppi o uffici. La delega può essere effettuata con un'ordinanza. Nel presente caso le condizioni della delega sono adempiute nella misura in cui non sia esclusa da una norma e l'UFSC, nel quadro delle sue competenze in materia di vigilanza, non sia chiamato a prendere decisioni di carattere prevalentemente politico<sup>8</sup>.

Articoli: art. 84 cpv. 1 e 3; 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3, 86 cpv. 2; art. 96 cpv. 2 OSC.

### 1.4 Conclusione del rilevamento sistematico

Dall'informatizzazione dei registri dello stato civile, nel 2004, le nuove documentazioni sono compiute unicamente in forma elettronica. Le nascite avvenute dopo tale data sono registrate in forma elettronica, mentre le persone in vita documentate nei registri cartacei sono rilevate in Infostar quando viene documentato un evento di stato civile (nascita, riconoscimento, matrimonio, unione domestica registrata, morte ecc.) o vengono rilasciati determinati documenti dello stato civile. Quando una persona è rilevata a partire dai registri cartacei, sono rilevati anche il suo congiunto o partner e i suoi figli per stabilire i legami di famiglia.

I Cantoni si sono peraltro reciprocamente impegnati a compiere un rilevamento sistematico<sup>9</sup> che va oltre quanto stabilito dalla Confederazione (art. 93 OSC). Questo impegno è ulteriormente stato consolidato dalle direttive dell'UFSC<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> RS 172.213.1.

<sup>6</sup> RS 211.432.1.

<sup>7</sup> RS 172.010.

<sup>8</sup> GAAC (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione) 69.1, consid. II.A.

<sup>9</sup> Raccomandazioni dell'Assemblea generale del 18.03.2003 della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza, «Rückerofassung von zivilstandsamtlichen Daten für die zentrale Datenbank», in REC (Revue de l'état civil) 2003, pag. 359 segg.

<sup>10</sup> Direttiva UFSC 10.11.01.04 del 01.06.2011 «Trascrizione di persone dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile (rilevamento retroattivo)»; processo UFSC 30.1 del 15.12.2004 «Trascrizione dei dati di stato civile dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo)»; direttiva UFSC 10.13.01.01 del 01.01.13 «Controllo finale della completezza del rilevamento retroattivo e microfilmatura definitiva del registro delle famiglie».

I dati delle persone rilevate nel sistema Infostar a partire dai registri cartacei sono disponibili in tutti gli uffici dello stato civile (ubiquità dell'informazione). Le persone registrate in Infostar non necessitano più di documenti a pagamento per comprovare i propri fatti di stato civile (art. 16 cpv. 4 OSC). Le persone, documentate unicamente nei registri cartacei, non beneficiano invece di questo vantaggio. Era quindi stato previsto un emolumento transitorio per «verificare lo stato civile delle persone» in Infostar (OESC, allegato 1 n. I.3.4) al fine di attuare una parità di trattamento tra le persone tenute a presentare un documento dello stato civile soggetto a un emolumento e quelle già rilevate in Infostar i cui dati attuali potevano venir consultati direttamente nel sistema. Inoltre, a causa della coesistenza dei registri cartacei e informatizzati, anche per le persone già registrate in Infostar erano necessarie operazioni di verifica suppletive in occasione di una transazione di stato civile.

Dodici anni dopo l'introduzione di Infostar, il rilevamento si trova in una fase finale, motivo per cui anche le verifiche connesse allo stato civile sono sempre più sporadiche. L'emolumento per «verificare lo stato civile delle persone» in Infostar (OESC, allegato 1 n. I.3.4) non ha più ragione di essere, anche perché le operazioni di controllo suppletive sono drasticamente diminuite.

L'emolumento non si giustifica quindi più nell'ottica dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, considerato che da una parte il costo delle operazioni di controllo dei dati personali è già compreso nella transazione di stato civile in questione e dall'altra che il rilevamento va effettuato senza riscossione di un emolumento (OESC, allegato 1, preambolo).

Le persone in vita non ancora rilevate in Infostar dovranno esserlo sistematicamente secondo le direttive dell'UFSC, segnatamente nei casi in cui i relativi dati saranno necessari a un ufficiale dello stato civile o per l'ordinazione di un documento d'identità. Per rispettare il principio della parità di trattamento, il rilevamento dovrà svolgersi quanto prima.

La soppressione dell'emolumento per «verificare lo stato civile delle persone» era già prevista nel progetto di revisione parziale dell'OSC/OESC 2010/2011 e soltanto quattro Cantoni (BE, BL, NW, SO) vi si erano opposti.

Articoli : art. 93 cpv. 1 OSC ; allegato 1, n. I.3.4 OESC.

## 1.5 Altre modifiche

Queste modifiche riguardano singoli punti definiti dopo la precedente revisione dell'OSC e dell'OESC.

Il Settore Infostar (SIS) è stato creato il 1° gennaio 2012 su richiesta della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza<sup>11</sup>. Non è tuttavia stato menzionato nel progetto di OSC perché il legislatore non ha ancora preso una decisione sulla «soluzione federale Infostar»<sup>12</sup> e non si sa quale sarà la futura organizzazione definitiva del Settore. Dal momento che l'UFSC e il SIS fanno parte dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), si può rinunciare a una tale menzione.

Articoli del OSC : art. 2 cpv. 2 lett. c; art. 6a cpv. 3; art. 34 lett. b e b<sup>bis</sup>; art. 35 cpv. 6; art. 47 cpv. 2 lett. f; art. 49 cpv. 1 lett. a e b; art. 52a; art. 84 cpv. 5, art. 90 cpv. 1 e 2; art. 92a cpv. 1<sup>bis</sup>; art. 92b cpv. 1<sup>bis</sup>; art. 92c cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>; art. 96 cpv. 1 (concerne soltanto il testo italiano); art. 98 cpv. 7.

Articoli del OESC : art. 13 cpv. 1 lett. c ; allegato 1 n. I.9.4; allegato 2 n. I.1 secondo trattino.

---

<sup>11</sup> Assemblea generale della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza del 13.11.2009.

<sup>12</sup> Messaggio del Consiglio federale del 16 apr. 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario), FF 2014 3059.

## 2. Ordinanza sullo stato civile (OSC)

### Art. 2 cpv. 2 lett. c OSC Uffici dello stato civile speciali

Con l'aggiunta dell'autorità amministrativa di primo grado, l'articolo 2 capoverso 2 lettera c OSC è fatto corrispondere all'articolo 2 capoverso 2 lettera b OSC poiché le decisioni amministrative di primo grado in materia civile (p. es. la decisione d'adozione in alcuni Cantoni) possono essere successivamente impugnate fino al Tribunale federale.

### Art. 6a cpv. 3 OSC Registri dello stato civile

Secondo l'articolo 92a capoverso 1 OSC, l'ufficio dello stato civile competente deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti in ogni circondario almeno per determinati periodi. Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm (art. 92a cpv. 2 OSC). In sostanza ciò significa che solamente i registri dello stato civile tenuti durante tali periodi sono considerati registri dello stato civile in senso stretto e sottostanno cogentemente alle norme dell'OSC. Gli attuali termini di conservazione secondo l'articolo 92a OSC non cambiano.

Finora i Cantoni erano quindi liberi di conservare presso l'ufficio dello stato civile i registri che secondo l'articolo 92a OSC non dovevano più essere accessibili o di trasferirli a un altro archivio soggetto al diritto cantonale.

La regola illustrata a seguire ha lo scopo di uniformare il trattamento legale dei vecchi registri e di agevolarne la gestione.

I registri dello stato civile tenuti prima delle date menzionate nell'articolo 92a OSC sono ora considerati archivi. Non vi sono più iscritte annotazioni a margine. Anche se tali archivi sono conservati presso l'autorità dello stato civile, l'ufficio dello stato civile non può più rilasciare documenti dello stato civile sulla loro base, bensì unicamente copie secondo l'articolo 47 capoverso 2 lettera f. Al fine di poter distinguere tali registri dagli altri registri, che non sono ancora considerati archivi, occorre definirli (cfr. anche i commenti agli art. 47 cpv. 2 lett. f e 98 cpv. 7 OSC). È quanto regola la presente disposizione.

Tale regolamentazione non modifica in alcun modo i periodi in cui gli originali dei registri devono poter essere accessibili. Essa definisce unicamente in modo uniforme a livello nazionale i registri dello stato civile che non devono più essere accessibili per gli uffici dello stato civile competenti.

Registro delle famiglie: L'attuale registro delle famiglie, tenuto secondo le disposizioni della Confederazione, è stato introdotto il 1° gennaio 1929. Allora i Comuni potevano affidare agli uffici dello stato civile i registri, poi sostituiti dal registro delle famiglie<sup>13</sup>, tenuti fino al quel momento secondo il diritto cantonale e continuare a gestirli come registro federale delle famiglie<sup>14</sup>.

Pertanto non sono considerati archivi i registri collettivi che, legalmente<sup>15</sup> e/o attraverso la tenuta fattuale, sono parte integrante del registro delle famiglie. Essi sono equiparati al registro delle famiglie in particolare per quanto riguarda la divulgazione (art. 59 e 60 OSC), la forma della divulgazione (art. 47 OSC) e l'aggiornamento (art. 98 OSC), con riserva per il diritto cantonale.

---

<sup>13</sup> Registri collettivi cantonali: p. es. il *Burgerrodel* (*N.d.t. registro del patriziato*)

<sup>14</sup> Toni SIEGENTHALER, *Das Personenstandsregister, Beurkundung, Verwaltung und Bekanntgabe der Personenstandsdaten*, Berna 2013, n. 13, pag. 5.

<sup>15</sup> P. es. art. 17 cpv. 2 della *Verordnung über das Zivilstandswesen* del Cantone di Berna (ZV; BSG 212.121)

### **Art. 15 cpv. 1 secondo periodo**

Il primo periodo, in base al quale ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile, rimane invariato. Viene aggiunto un secondo periodo che rimanda al nuovo articolo 15b secondo cui, in casi eccezionali, una persona può essere rilevata nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari. In questi casi, esaustivamente descritti nel nuovo articolo, interessi di ordine superiore impongono che una persona sia rilevata più volte nel registro e che vi figurino quindi con una o più identità supplementari (cfr. commento all'art. 15b).

### **Art. 15b Identità supplementari nel registro dello stato civile**

L'intero articolo è nuovo ed esplicita il nuovo articolo 15 capoverso 1 secondo periodo che prevede un'eccezione al principio enunciato nell'articolo 15 capoverso 1 primo periodo secondo cui ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile.

Il **cpv. 1** menziona in modo esaustivo le persone che, secondo i pertinenti fondamenti legali, possono essere iscritte nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari («supplementari» rispetto al principio dell'iscrizione unica secondo l'art. 15 cpv. 1 primo periodo):

**lett. a:** la LPTes e la OPTes sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013<sup>16</sup>. Tra le altre cose queste normative regolano l'esecuzione di programmi di protezione dei testimoni destinati alle persone in pericolo a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale (art. 1 lett. a LPTes). Nell'ambito di questi programmi, per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni (un'unità di fedpol) può esigere da servizi pubblici e da privati che creino o alterino atti o altri documenti utilizzando i dati comunicati dal Servizio medesimo e che trattino tali dati nei rispettivi sistemi d'informazione (art. 19 cpv. 1 LPTes). Affinché tali dati possono essere registrati e trattati nei relativi sistemi, devono essere osservate le regole giuridiche e tecniche che vigono nei diversi settori (nel presente caso: stato civile, Infostar);

**lett. b:** non soltanto le persone da proteggere (lett. a) ma anche i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni (art. 19 cpv. 4 LPTes) possono beneficiare di una nuova identità provvisoria creata per il periodo necessario;

**lett. c:** altrettanto vale per gli agenti di polizia, per i militari e per le persone che sono temporaneamente impiegate per compiti di polizia e operano quali agenti infiltrati secondo il diritto cantonale di polizia o ai sensi dell'articolo 285a del Codice di procedura penale o dell'articolo 73 della Procedura penale militare<sup>17</sup>;

**lett. d:** altrettanto vale per coloro ai quali è fornita un'identità fittizia in virtù dell'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997<sup>18</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

**lett. e:** infine ciò si applica per analogia anche alle persone che raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza in base all'articolo 1 lettera a della legge federale del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile<sup>19</sup> e alle quali sono perciò forniti documenti fittizi e identità fittizie secondo l'articolo 16 capoverso 1

---

<sup>16</sup> RU **2012** 6715 e 6731

<sup>17</sup> RS **322.1**

<sup>18</sup> RS **120**

<sup>19</sup> RS **121**



dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione<sup>20</sup>;

**cpv. 2:** la disposizione regola i requisiti formali e contenutistici delle richieste di rilevamento nel registro. Le iscrizioni nel registro dello stato civile sono eseguite secondo le istruzioni del servizio competente per Infostar in seno all'Ufficio federale di giustizia (attualmente: settore Infostar SIS) da parte delle autorità cantonali dello stato civile. Le dinamiche della relazione tra SIS e uffici cantonali dello stato civile sono indicate nel capoverso 5: il SIS medesimo non ha la possibilità né giuridica né tecnica di compiere direttamente e autonomamente le iscrizioni nel registro ma a tal fine deve imperativamente ricorrere ai collaboratori delle autorità cantonali e comunali dello stato civile. Le nuove identità da iscrivere costituiscono dati personali particolarmente meritevoli di protezione classificati segreti secondo l'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni<sup>21</sup>, ragione per cui la cerchia delle persone che ne ottiene conoscenza deve essere molto ristretta. Occorre distinguere tra autorità federali (cpv. 3) e autorità cantonali (cpv. 4) poiché, diversamente da fedpol, il SIS non ha una visione d'insieme delle autorità cantonali ed eventualmente comunali;

**cpv. 3:** devono essere presentate al SIS le richieste concernenti le persone secondo il capoverso 1 lettere a–e che dipendono da autorità federali;

**cpv. 4:** devono essere presentate a fedpol le richieste concernenti le persone secondo il capoverso 1 lettere a–e che dipendono da autorità cantonali o comunali. Diversamente dal SIS, fedpol ha la possibilità di verificare l'autenticità di questi servizi e, se la verifica dà esito positivo, trasmette le richieste al SIS;

**cpv. 5:** il SIS verifica le singole domande, poi contatta l'autorità cantonale di vigilanza sul servizio dello stato civile e le fornisce le istruzioni necessarie per il rilevamento dei dati personali in Infostar: registrazione (art. 24 segg. OSC), obblighi di notificazione (art. 34 segg. OSC), comunicazioni ufficiali (art. 40 segg. OSC) e divulgazione dei dati (art. 44 segg. OSC). Si rinuncia volutamente a un'impostazione più particolareggiata. Per motivi legati alla sicurezza e alla protezione dei dati, occorrerà fornire in ogni singolo caso una risposta individuale ai quesiti legati agli aspetti menzionati in precedenza. Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, le spese per il rilevamento in Infostar e il rilascio dei documenti dello stato civile, sostenute dall'ufficio dello stato civile e dall'autorità cantonale di vigilanza sul servizio dello stato civile, sono addebitate al Servizio di protezione dei testimoni (art. 19 lett. e OPTes). Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c–e le spese sono addebitate all'autorità richiedente della Confederazione o del Cantone. Il SIS emana per ciascun caso concreto le istruzioni pertinenti per la fatturazione.

#### **Art. 34 lett. b e b<sup>bis</sup> OSC Nascita**

L'articolo 34 lettera b OSC non prevede una competenza a cascata delle persone tenute ad annunciare la nascita di un figlio al di fuori di un istituto medico. La madre si trova sullo stesso piano delle altre persone presenti al parto. Tuttavia per la madre può essere difficile fare un tale annuncio nei tre giorni che seguono il parto (art. 35 cpv. 1 OSC). L'articolo 34 lettere b e b<sup>bis</sup> OSC privilegia l'annuncio effettuato dal corpo medico perché i medici, le levatrici, gli ostetrici e i loro ausiliari possono essere presenti a un parto che ha luogo al di fuori di un istituto medico e hanno dunque il dovere di fare siffatto annuncio. La madre è l'ultima persona tenuta ad annunciare la nascita e pertanto si trova all'ultimo posto dell'elenco.

---

<sup>20</sup> RS 121.1

<sup>21</sup> RS 510.411

### **Art. 35 cpv. 6 OSC Autorità competente, forma e termine per la notificazione**

Benché si tratti di casi rari, alcuni parti avvengono senza alcuna assistenza medica (art. 34 lett. b<sup>bis</sup> OSC). Queste nascite sono generalmente annunciate tardivamente da un congiunto. In questi casi vi è il rischio che la nascita sia annunciata a nome di una donna diversa da quella che ha dato luce al figlio.

Se l'annuncio della nascita avviene in conformità con l'articolo 34 lettera b<sup>bis</sup> OSC, l'ufficio dello stato civile può esigere una prova medica del parto della madre annunciata.

### **Art. 47 cpv. 2 lett. f OSC Forma della divulgazione**

Per divulgare i dati dei registri considerati archivi secondo l'articolo 6a capoverso 3 OSC basta una copia non autenticata. Il documento va rilasciato nella forma che sarebbe stata usata se il registro considerato archivio fosse stato trasmesso all'archivio cantonale (cfr. anche i commenti sugli art. 6a cpv. 3 e 98 cpv. 7 OSC). Tale disposizione è applicabile indipendentemente da come (in forma cartacea o su supporti elettronici ai sensi dell'art. 92a cpv. 2 OSC) viene conservato l'archivio in questione.

Il rilascio delle copie garantisce in ogni momento l'accesso ai registri che hanno lo statuto di archivi e di conseguenza ai dati in essi contenuti. Se si tiene conto dei periodi per cui non sono rilasciate copie autentiche è giustificato rinunciare al rilascio di estratti dei registri. L'articolo 47 capoverso 2 lettera f OSC definisce legalmente una copia non autenticata come l'estratto corretto di un registro considerato archivio.

### **Art. 49 cpv. 1 lett. a e b OSC All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno**

Gli uffici dello stato civile sono autorizzati a comunicare dati nella misura in cui una disposizione particolare glielo permetta (art. 44 cpv. 2 OSC). L'articolo 49 capoverso 1 OSC deve essere precisato aggiungendovi la dichiarazione d'assenza e il suo annullamento (lett. a OSC), nonché tutte le modifiche della filiazione e del sesso (lett. b OSC).

### **Art. 52a OSC (nuovo) All'Ufficio federale di polizia**

fedpol ha accesso a Infostar online mediante procedura di richiamo; ciò consente ai collaboratori competenti di consultarne automaticamente i dati senza chiedere l'autorizzazione all'UFSC o a un'altra autorità dello stato civile (art. 43a cpv. 4 n. 2 CC).

Su questa base è inoltre stato previsto che in caso di modifica dei dati di una persona, la banca dati Infostar informi automaticamente la banca dati RIPOL permettendone così l'aggiornamento (art. 15 LSIP<sup>22</sup>; ordinanza RIPOL<sup>23</sup>). Come per l'accesso online, si tratta di garantire un perseguimento penale rapido ed efficace e di evitare i rischi di confusione.

Il fatto di fornire automaticamente questi dati va oltre la consultazione mediante procedura di richiamo e, per motivi di protezione dei dati, deve essere aggiunto alla lista dell'OSC dei dati divulgati d'ufficio, in modo analogo a quanto previsto agli articoli 49 capoverso 3 (controllo degli abitanti), 52 capoverso 2 (Ufficio federale di statistica) e 53 capoverso 2 OSC (Cassa centrale di compensazione AVS). Questa revisione non modifica le attuali soluzioni tecniche.

---

<sup>22</sup> Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361)

<sup>23</sup> RS 361.0

## **Art. 57 OSC (abrogato) Pubblicazione di fatti di stato civile**

In caso di pubblicazione di fatti di stato civile su Internet, l'ufficiale dello stato civile ha il dovere di informare gli interessati dei rischi di lesioni del diritto della personalità<sup>24</sup>. L'amministrazione elettronica (segnatamente la comunicazione elettronica all'ufficio dello stato civile di nascite e decessi da parte delle istituzioni mediche, senza contatti dell'ufficio dello stato civile con i congiunti), come pure la moltiplicazione di queste pubblicazioni su Internet (i giornali cartacei sono generalmente disponibili online) rende molto difficile rispettare le regole della protezione dei dati. Aumenta dunque il rischio che in occasione della pubblicazione di fatti dello stato civile siano create anche dati paralleli, segnatamente a scopo commerciale.

Peraltro, dopo la soppressione della pubblicazione dei bandi di matrimonio il 1° gennaio 2000<sup>25</sup>, non vi è più un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione di questi fatti ma vi sono diversi interessi privati che non giustificano il rischio di lesione del diritto della personalità.

Sebbene gli interessati possano rinunciare alla pubblicazione dei fatti di stato civile, si può dubitare che conoscano sempre questa possibilità o i relativi rischi.

Anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ritiene che la pubblicazione dei fatti di stato civile su Internet sia rischiosa ed è favorevole all'abrogazione dell'articolo 57 OSC<sup>26</sup>.

La variante che consiste nel limitare la pubblicazione alla stampa scritta è considerata praticamente irrealizzabile. L'articolo 57 OSC è quindi abrogato.

L'abrogazione non impedisce alla legislazione cantonale di consentire, d'intesa con l'incaricato cantonale della protezione dei dati, le pubblicazioni a partire dalle iscrizioni del registro del controllo degli abitanti. Rimane così possibile pubblicare, ad esempio, gli annunci mortuari.

## **Capitolo 10: Sorveglianza e competenza delle autorità federali (nuovo)**

### **Art. 84 cpv. 1 e 3 OSC Autorità**

**cpv. 1:** i compiti di alta vigilanza sono prevalentemente svolti dall'UFSC ed è quindi giustificato sostituire «DFGP» con «UFSC» all'articolo 84 capoverso 1 OSC. L'articolo 47 capoverso 2 della LOGA<sup>27</sup> permette al Consiglio federale di attribuire poteri decisionali alle unità amministrative. La soluzione prevista per l'UFSC si ispira a quanto già si fa per l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF; art. 6 ORF);

**cpv. 3:** l'articolo 84 capoverso 3 OSC diviene una lista non esaustiva di compiti di alta sorveglianza attribuiti nel capoverso 1 OSC nonché di altri compiti (cfr. anche art. 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3; 86 cpv. 2 e 96 cpv. 2 OSC);

**cpv. 5 (nuovo):** secondo l'articolo 48a capoverso 1 LOGA<sup>28</sup>, il Consiglio federale può delegare a un ufficio la competenza di concludere trattati internazionali di portata minore.

Tali trattati in materia di stato civile sono conclusi nel quadro della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) di cui fa parte la Svizzera. Vi è rappresentata dalla Sezione svizzera, composta dal direttore e da un collaboratore scientifico dell'UFSC. Le convenzioni

---

<sup>24</sup> Manuale dello stato civile, regole generali, pubblicazione di fatti di stato civile, 0.4.29.

<sup>25</sup> RU **1999** 1118.

<sup>26</sup> 21° rapporto d'attività 2013/2014 dell'IFPDT, pagg. 27-28.

<sup>27</sup> RS **172.010**

<sup>28</sup> RS **172.010**

CIEC n. 33 sull'utilizzazione della piattaforma della Commissione internazionale dello stato civile e n. 34 sul rilascio di estratti e certificati plurilingui e criptati di atti dello stato civile sono state firmate da uno dei membri della Sezione svizzera della CIEC. Si tratta di due trattati che si rivolgono innanzitutto alle autorità e regolano questioni amministrative o tecniche senza comportare spese importanti (art. 7a cpv. 2 LOGA).

Per accelerare e semplificare la conclusione di trattati di portata minore, per esempio, nel quadro della CIEC è giustificato delegare questa competenza all'UFG.

### **Art. 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3 (abrogato) OSC Ispezione e rapporto**

**cpv. 2** (frase introduttiva): il rapporto d'attività che le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile presentano una volta all'anno al DFGP è in effetti destinato all'UFSC. È quindi giustificato sostituire «DFGP» con «UFSC».

**cpv. 3** (abrogato): secondo l'articolo 84 capoverso 3 lettera b OSC, a seconda dei bisogni l'UFSC compie di moto proprio ispezioni nei Cantoni. Il DFGP non chiede più all'UFSC di compiere tali ispezioni e l'articolo 85 capoverso 3 può quindi essere abrogato (cfr. anche art. 84 cpv. 1 e 3; art. 86 cpv. 2; 96 cpv. 2 OSC).

### **Art. 86 cpv. 2 OSC Intervento d'ufficio**

La competenza del Consiglio federale di compiere interventi d'ufficio (art. 186 cpv. 4 Cost.<sup>29</sup>), attribuita al DFGP, d'ora innanzi delegata all'UFSC. La competenza federale di vigilanza sullo stato civile è così uniformata (cfr. anche gli art. 84 cpv. 1 e 3; art. 85 cpv. 2 [frase introduttiva] e 3; 96 cpv. 2 OSC).

### **Art. 90 cpv. 1 e 2 OSC Rimedi giuridici**

In origine era stato previsto di unificare il termine di ricorso per tutta la Svizzera portandolo a 30 giorni. Tenuto conto dei risultati della consultazione, al momento attuale si rinuncia a questa modifica.

### **Art. 92a cpv. 1<sup>bis</sup> OSC Accesso ai registri dello stato civile cartacei e art. 92b cpv. 1<sup>bis</sup> OSC Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei**

Fino al 2005, il DFGP ha conferito alle rappresentanze della Svizzera all'estero, a titolo eccezionale, alcune competenze degli uffici dello stato civile (art. 44 cpv. 2 CC; ex art. 5 OSC). Le rappresentanze che esercitavano ancora funzioni di stato civile (Londra, Il Cairo, Beirut, Amman, Bagdad, Damasco e Teheran/Islamabad) hanno dovuto chiudere i loro registri il 31 dicembre 2005 e trasmetterli all'UFSC<sup>30</sup>.

Questi registri sono stati trasmessi all'Archivio federale (AFS). L'UFSC rimane comunque competente per il rilascio di estratti di questi registri (art. 92b cpv. 1<sup>bis</sup> OSC) e questo fatto merita quindi di essere specificato nell'OSC.

### **Art. 92c cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> OSC Salvaguardia dei registri cartacei**

**cpv. 1:** gli uffici dello stato civile devono aver terminato il loro lavoro di rilevamento prima di microfilmare i registri cartacei delle famiglie. In certi Cantoni, il rilevamento è durato più a lungo del previsto e quindi il termine attuale per la microfilmatura del registro delle famiglie

---

<sup>29</sup> Costituzione federale; RS 101.

<sup>30</sup> Circolare 05-12-01 del 20.12.2005 [abrogata] «Entrata in vigore della LUD; modifica dell'OSC e dell'OESC; soppressione delle funzioni di stato civile all'estero», pag. 2.

deve essere rinviato. Il prolungamento del termine concesso dall'UFSC deve essere previsto nell'OSC<sup>31</sup>.

**cpv. 1<sup>bis</sup>:** d'ora innanzi i Cantoni possono sostituire i microfilm con copie digitali, nella misura in cui il servizio cantonale competente, d'intesa con l'archivio cantonale, ne garantisce la leggibilità a lungo termine registrandoli tempestivamente su nuovi supporti in occasione dei cambiamenti di tecnologia. Possono peraltro concludere con l'Archivio federale (AFS) un mandato di prestazione per un archivio digitale a lungo termine, rimanendo proprietari dei registri cartacei informatizzati e rimanendo i soli ad avervi accesso<sup>32</sup>.

I Cantoni possono così realizzare risparmi in materia di salvaguardia dei dati, poiché digitalizzare i dati costa generalmente meno che microfilmarli. D'altronde, le copie digitalizzate sono più efficaci e hanno una resa maggiore.

### **Art. 93 cpv. 1 OSC Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile**

Le persone che sono in vita e non sono ancora state rilevate retroattivamente in Infostar dovranno esserlo in modo sistematico conformemente alle direttive dell'UFSC, in particolare se i loro dati sono necessari a un ufficio dello stato civile o se viene ordinato un documento d'identità. Per rispettare il principio della parità di trattamento, il rilevamento retroattivo dovrà aver luogo quanto prima. Le lettere a–d dell'articolo 93 capoverso 1 OSC sono abrogate, il resto della disposizione è mantenuto (cfr. anche allegato 1, n. I.3.4 OESC).

### **Art. 96 cpv. 1 e 2 OSC Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale**

**cpv. 1:** concerne soltanto il testo italiano. Si è trattato di una svista nella traduzione di una precedente revisione dell'OSC.

**cpv. 2:** il «DFGP» è sostituito da «UFSC», in linea con la prassi attuale (cfr. anche gli art. 84 cpv. 1 e 2; 85 cpv. 2 (frase introduttiva) e 3; 86 cpv. 2 OSC).

### **Art. 98 cpv. 7 OSC Annotazioni a margine e radiazioni**

I registri dello stato civile considerati archivi conformemente all'articolo 6a capoverso 3 OSC sono trattati come se fossero stati trasmessi agli archivi cantonali anche se sono ancora conservati negli uffici dello stato civile. Tenuto conto dei risultati della consultazione, è stato deciso che per motivi di coerenza essi non devono più essere modificati (cfr. anche i commenti relativi agli art. 6a cpv. 3 e art 47 cpv. 2 lett. f OSC).

---

<sup>31</sup> Direttiva UFSC n 10.13.01.01 del 1° gennaio 2013 «Controllo finale della completezza del rilevamento retroattivo e microfilmatura definitiva del registro delle famiglie», n 2.1.1, pag. 7.

<sup>32</sup> «La Confederazione offre servizi di archiviazione digitale a terzi»; [www.admin.ch](http://www.admin.ch) ; > Documentazione; > Comunicati stampa; 14.05.2014.

### **3. Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)**

#### **Art.13 cpv.1 lett. c OESC: Condono o riduzione di emolumenti e disborsi**

Gli uffici dello stato civile non hanno funzioni di intermediazione e non sono quindi chiamati a redigere lettere di intermediazione civica. Il riferimento a tali lettere è quindi soppresso.

#### **Allegato 1 OESC : Prestazioni degli uffici dello stato civile**

**n. I.3.4 (abrogato):** con l'imminente conclusione del rilevamento sistematico, l'emolumento per «accertamento dello stato civile» non si giustifica più nell'ottica dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza e il numero I.3.4 deve quindi essere abrogato. In effetti il costo delle operazioni di controllo dei dati personali è già compreso nella transazione di stato civile in questione e il rilevamento deve avvenire senza percezione di un emolumento (OESC, allegato 1, preambolo).

**n. I.9.4 (abrogato):** il 1° gennaio 2013, il consenso del rappresentante legale di una persona sotto tutela alla celebrazione del matrimonio o alla conclusione di un'unione domestica registrata è stato abrogato negli articoli 64 capoverso 2 e 75c capoverso 2 OSC rendendo obsoleto il numero I.9.4 che deve essere abrogato.

#### **Allegato 2 OESC: Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile**

**n. I.1 secondo trattino (abrogato):** il numero I.1 secondo trattino è divenuto obsoleto in occasione dell'adozione il 1° luglio 2013 delle misure di lotta contro i matrimoni forzati e con l'abrogazione dell'articolo 44 capoverso 2 LDIP e va quindi abrogato.